

POLITECNICO DI MILANO

Capitolato speciale d'oneri

**PER L'AFFIDAMENTO A MEZZO DI GARA UFFICIOSA DELLA FORNITURA AL
POLITECNICO DI MILANO DI SERVIZI TECNICI NELL'AMBITO DEL PROGETTO
"DEMATERIALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DOCUMENTALE E GESTIONE DEL
FASCICOLO DELLO STUDENTE"**

Area Gestione Infrastrutture e Servizi

INDICE

Art. 1 - Oggetto della fornitura	3
Art. 2 - Importo della fornitura	4
Art. 3 - Regolarità del servizio – controlli - penalità	5
Art. 4 - Sicurezza	6
Art. 5 – Riservatezza	6
Art. 6 – Modalità di presentazione delle fatture e pagamento	6
Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari	6
Art. 8 – Foro competente	7
Art. 9 – Trattamento dati	7
Art. 10 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici	7

Art. 1 - Oggetto della fornitura

Oggetto del presente capitolato è la fornitura delle seguenti prestazioni di servizi tecnici, da erogarsi nell'ambito del progetto "Dematerializzazione della gestione documentale e gestione del Fascicolo dello studente" realizzato dal Servizio "Applicazioni Informatiche per la Didattica" dell'Area "Servizi ICT" del Politecnico di Milano:

- analisi dei fabbisogni degli utenti e stesura dello studio di fattibilità
- analisi dettagliata del dominio applicativo e formalizzazione dei requisiti
- stima delle risorse necessarie al progetto, stesura del documento di pianificazione delle attività
- pianificazione operativa del progetto, coordinamento/verifica delle attività svolte dalle risorse assegnate, consuntivazione con stesura dello stato avanzamento lavori
- analisi funzionale dei servizi applicativi, progettazione concettuale della base dati, progettazione dell'architettura applicativa (nel rispetto degli standard di progettazione e documentazione concordati)
- interazione con il Servizio "Database Administration, Reporting e Data Warehousing" dell'Area Servizi ICT per la validazione del progetto concettuale della base dati ed il supporto alla progettazione logica
- interazione con il Servizio "Infrastrutture software e identità digitale" dell'Area Servizi ICT per la validazione/ottimizzazione dell'architettura applicativa e l'individuazione di eventuali sinergie con componenti/servizi comuni
- sviluppo dei moduli applicativi sulle differenti piattaforme adottate dal Sistema Informativo di Ateneo
- verifica della qualità del SW prodotto e del rispetto degli standard di sviluppo concordati
- esecuzione delle attività previste dal piano di test, sia con riferimento alla verifica dei singoli moduli che al test funzionale del sistema realizzato
- supporto di secondo livello e troubleshooting per le tecnologie e le architetture sopra elencate.

Il Fornitore dovrà garantire l'erogazione di suddette prestazioni di servizio a partire dal 2 dicembre 2013, per i 12 mesi successivi e per il numero minimo di giornate specificato in Tabella 1 per ciascuno dei profili professionali richiesti.

Profilo professionale	Esperienza lavorativa minima richiesta	Numero di giornate da garantire nei 12 mesi
APR - Analista Programmatore (senior)	5 anni	160
APR - Analista Programmatore (junior)	3 anni	215
APR - Analista Programmatore (junior)	3 anni	215
APR - Analista Programmatore (junior)	3 anni	215

Tabella1

Per i dettagli relativi a suddetti profili professionali, si faccia riferimento al "Dizionario dei profili di competenza per le professioni ICT", pubblicato da DigitPA nell'ambito delle "Linee guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT per la definizione ed il governo dei contratti della Pubblica Amministrazione" disponibile all'indirizzo:

http://www.digitpa.gov.it/qualita_ict_manuali/10-dizionario-dei-profili-competenza-le-professioni-ict

e completato dalla corrispondente descrizione dettagliata dei profili disponibile all'indirizzo: http://www.digitpa.gov.it/qualitaICT/elenco_lemmi_qualita ICT.

Ad integrazione delle competenze caratterizzanti i profili professionali specificati in Tabella 1 e descritte nei suddetti documenti, viene richiesto che le risorse umane rese disponibili rispettino i seguenti requisiti:

- Laurea in Informatica o in Ingegneria Informatica (o titolo equivalente/superiore)
- ottima conoscenza del linguaggio Java (piattaforma J2EE)
- ottima conoscenza di SQL e PL- SQL per ORACLE Database
- ottima conoscenza delle metodologie di analisi e progettazione basate sul formalismo UML
- pluriennale esperienza nella realizzazione, in un contesto enterprise, di:
 - applicazioni basate su architettura J2EE
 - web-services a supporto della cooperazione applicativa
 - applicazioni e servizi multiplatforma per l'apposizione e la verifica di firme digitali e di marche temporali
- determinazione, autonomia e propensione al lavoro in team

La pianificazione delle attività oggetto della fornitura verrà concordata con il Committente su base settimanale e con modalità da quest'ultimo definite.

Tali attività si svolgeranno:

- in accordo con le modalità operative ed organizzative indicate dal Committente
- negli Uffici del Committente o, qualora le esigenze di servizio lo richiedessero, presso una delle sedi del Politecnico di Milano.

Considerata la criticità delle attività previste dalla presente fornitura ai fini della continuità operativa dei servizi erogati dal Committente, l'Impresa garantisce senza alcun onere aggiuntivo:

- la reperibilità telefonica continuativa (24h/giorno) da parte di almeno una delle risorse rese disponibili
- la disponibilità ad intervenire (tutti i giorni inclusi i festivi) entro 4h dalla segnalazione di guasti o malfunzionamenti (notificata dal personale del Committente o mediante dispositivi di segnalazione automatica). L'intervento potrà svolgersi, in funzione degli accordi con il Committente, presso gli Uffici dello stesso o da postazione remota.

Il Committente avrà la facoltà di variare l'impegno delle risorse umane rese disponibili dal Fornitore in rapporto alle contingenti esigenze di servizio.

Il Fornitore garantisce che il proprio personale impiegato nel servizio sia idoneo a svolgere le attività oggetto della fornitura nonché di provata capacità, onestà e moralità. Tale personale dovrà essere di pieno gradimento del Committente che, in mancanza di uno o più di tali requisiti, potrà sempre chiederne la sostituzione.

Il Fornitore si impegna, nel caso in cui si rendesse necessario sostituire una delle unità di personale impiegate, a renderne disponibile, con la massima sollecitudine e comunque entro 10 giorni lavorativi dalla sospensione del servizio, un'altra di adeguato profilo.

A fronte della comprovata mancanza di risorse idonee allo svolgimento delle attività oggetto della fornitura si procederà alla risoluzione del contratto in essere.

Art. 2 - Importo della fornitura

Il prezzo presunto e stimato e non garantito posto a base di offerta è fissato in 199.000,00 € + IVA. Non verranno ammesse offerte riferite ad un numero di giornate inferiore a quello fissato per ciascun profilo professionale o di importo complessivo superiore a quello a base d'asta.

La presente procedura comporta l'esecuzione di un contratto aperto avente per oggetto le prestazioni di servizi specificate dalla presente lettera di invito. Per contratto aperto si intende che, a norma dell'art. 1331 del codice civile, l'offerente resterà vincolato alla propria dichiarazione di offerta mentre il Politecnico di Milano avrà facoltà di accettare la stessa in modo unitario o in parte sino all'ammontare totale dell'offerta presentata.

L'ammontare definitivo dell'appalto verrà determinato a misura, dal computo delle prestazioni effettivamente eseguite.

Gli importi succitati non sono pertanto impegnativi per l'Amministrazione appaltante, la quale si riserva la facoltà di apportarvi variazioni in più o in meno, a seconda delle effettive proprie esigenze, senza che l'impresa possa accampare pretese per indennizzi o risarcimenti di sorta.

L'amministrazione si riserva, in sede d'affidamento, la facoltà di aumentare l'entità del servizio utilizzando il ribasso d'asta, fino alla concorrenza dell'importo a base di gara.

A norma della disciplina vigente (decreti legislativi nn. 163/06 e 81/08) le Unità ordinanti reputano che non vi siano rischi interferenziali per la sicurezza dei lavoratori dell'aggiudicatario e pertanto non reputano opportuno scomputare dalla base di gara alcun costo sulla sicurezza.

Il Fornitore:

- formulerà l'offerta avendo preso conoscenza di tutte le circostanze di fatto e di luogo, sia generali che particolari, che possono influire sulla determinazione delle condizioni economiche e che potranno incidere sull'esecuzione delle attività oggetto della fornitura.
- non ecciperà, nello svolgimento delle attività oggetto della fornitura, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal C.C. e non escluse dalla legge.
- avendo tenuto conto di quanto sopra nella formulazione dell'offerta, riterrà quest'ultima complessivamente congrua e remunerativa senza riserva alcuna.

Art. 3 - Regolarità del servizio – controlli - penalità

Il Fornitore è sempre obbligato ad assicurare la regolarità e la corretta e puntuale esecuzione della fornitura di cui al presente capitolato nel rispetto delle modalità e dei tempi definiti dalla pianificazione concordata con il Committente.

Il Fornitore riconosce al Committente il diritto di procedere, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in contraddittorio, a verifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione del servizio e l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte.

Qualora fosse riscontrata un'inadempienza dovuta a mancata, ritardata o insufficiente esecuzione delle prestazioni, il Committente procederà a comunicare per iscritto l'accertamento della stessa ed all'applicazione della penalità quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di euro 500,00= ad un massimo di euro 2.500,00=, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

A fronte dell'interruzione del servizio da parte del Fornitore, il Committente potrà applicare per ciascun giorno di mancata erogazione una penale di 500,00 euro, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Per ogni giorno di ritardo nell'avvio del servizio sarà addebitata una penale di € 500.

Il Politecnico di Milano si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali o al raggiungimento di penali per un importo pari al 10% dell'ammontare dell'affidamento, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con semplice raccomandata a.r., con conseguente esecuzione del servizio in danno del gestore inadempiente, salvo il risarcimento per maggiori danni.

L'amministrazione si riserva, in tal caso, la facoltà di interpellare il secondo classificato.

Art. 4 - Sicurezza

Il Fornitore è tenuto a provvedere alle coperture assicurative di legge per tutto il personale reso disponibile.

Tale personale dovrà uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto della fornitura, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 di tale Decreto nonché le disposizioni del responsabile di struttura ai fini della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza), che potrà richiedere il soddisfacimento di obblighi formativi specifici. Il soddisfacimento di tali obblighi sarà a totale carico del Fornitore e costituirà prerequisito per l'avvio delle attività da parte di ciascuna delle unità di personale da esso rese disponibili.

Gli obblighi di sorveglianza sanitaria per tali unità di personale sono a carico del Fornitore, che si attiverà integrando ove necessario i protocolli in base agli eventuali rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti.

In considerazione della natura delle attività oggetto della fornitura, non sussiste, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (c.d. DUVRI).

Nel formulare l'offerta economica i concorrenti dovranno tener conto, in relazione ai servizi richiesti, dei costi relativi alla sicurezza di cui agli artt. 86 e 87 del D.lgs. n. 163/2006; tali costi non saranno comunque soggetti a ribasso d'asta.

Art. 5 – Riservatezza

Il Fornitore si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornita dal Politecnico di Milano.

Il Fornitore si impegna altresì a non divulgare e a non utilizzare per fini estranei all'adempimento dell'accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant'altro relativo al Politecnico di Milano e al suo know-how.

Il Fornitore si impegna altresì a restituire al Politecnico di Milano, entro 10 giorni dall'ultimazione delle attività commissionate tutti gli atti ed i documenti alla stessa forniti dalla Committente ed a distruggere, ovvero rendere altrimenti inutilizzabili, ogni altro atto.

Art. 6 – Modalità di presentazione delle fatture e pagamento

La fatturazione, a fronte di consuntivazione approvata dal Committente, avverrà su base mensile ed il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura tramite posta elettronica all'indirizzo che verrà specificato in sede di aggiudicazione.

Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il Fornitore si impegna inoltre a fornire, su richiesta della Stazione appaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui al comma 9 della legge 136/2010.

A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento

del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla legge 136/2010, salvo le deroghe previste dalla legge.

Art. 8 – Foro competente

Per ogni effetto del contratto, si riconosce per ogni controversia la competenza del Foro di Milano.

Art. 9 – Trattamento dati

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati forniti dalla ditta appaltatrice sono trattati dal Politecnico di Milano esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Il titolare in questione è il Politecnico di Milano.

Art. 10 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 62/2013, il contraente si impegna a rispettare e a divulgare all'interno della propria organizzazione il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui all'art. 54 del D.Lgs. 165/2001, durante l'espletamento delle attività previste dal presente contratto.

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.